



## REGOLAMENTO

### **PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO RUSTICO ED URBANO (1)**

**14 Marzo 1918 N. 11**

#### **TITOLO I.**

Norme generali.

##### **Art. 1.**

- La conservazione del catasto rustico ed urbano ha per oggetto di mettere in evidenza:

- a) i passaggi dei beni immobili rispetto alla persona del proprietario o del possessore.
- b) lo stato dei beni immobili, dei loro estimi o redditi.

##### **Art. 2.**

- I catasti si conservano per ogni Parrocchia.

##### **Art. 3.**

- Il servizio di conservazione viene eseguito dall'Ufficio del Catasto esistente nel Capoluogo.

#### **TITOLO II.**

Delle volture catastali.

##### **SEZIONE 1.**

Delle domande di voltura

**5**

##### **Art. 4.**

- Dev'essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga il passaggio, da una ad altra persona, delle proprietà di beni immobili e dei diritti reali soggetti ad iscrizione in catasto, anche se trattasi di passaggio o di divisione fra le persone cointestate.

**5**

#### **Art. 5.**

- L'obbligo di domandare la voltura incombe al nuovo proprietario. Nei trasferimenti a favore di piu' persone sono queste tenute in solido a fare la domanda collettiva di voltura, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome e per conto anche delle altre.

5

#### **Art. 6.**

- La domanda, di cui all'articolo precedente, verrà compilata, dietro richiesta verbale degli interessati, sulla carta bollata stampata, di cui all'articolo 17 lett. D della legge sulle tasse di bollo, dal Catastiere, al quale sarà corrisposto dal richiedente un diritto di scritturato in ragione di centesimi cinquanta per ogni carta di due facciate.

5

#### **Art. 7.**

- L'acquirente per persona da nominare non è obbligato a domandare la voltura in detta sua qualità, se la nomina venga fatta entro il termine stabilito per la domanda di voltura.

5

#### **Art. 8.**

- Le persone obbligate a domandare la voltura catastale possono delegare chiunque a firmare per esse la domanda senza bisogno di mandato o procura scritta.

5

#### **Art. 9.**

- Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di quello stabilito per la registrazione dell'atto traslativo o pel pagamento della tassa di successione.

Nei trasferimenti a causa di morte, che si verificano a favore di un forestiero, il termine di cui al comma precedente ha decorrenza dal giorno della deliberazione del Consiglio Grande e Generale che autorizza il forestiero ad entrare in possesso dell'eredità. (2)

Nel trasferimento di beni vincolato a condizione sospensiva il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per la denuncia della verificata condizione all'Ufficio delle Ipotecche.

Quando il termine sopra stabilito venga a scadere in giorno in cui l'Ufficio, per disposizione del calendario ufficiale, non è aperto al pubblico, sarà prorogato a tutto il giorno successivo.

L'obbligo di domandare la voltura nel termine sopraindicato non cessa quand'anche prima della scadenza di esso sia avvenuto altro passaggio degli stessi beni.

5

## **Art. 10.**

- La domanda di voltura deve indicare:

- a) la data in cui viene redatta e la Parrocchia ove sono situati i beni;
- b) la intestazione catastale dalla quale ha luogo il distacco e quella alla quale deve farsi il trasporto;
- c) i beni che formano oggetto della domanda, colla testuale riproduzione di tutti i dati con cui i beni stessi sono rappresentati in catasto;
- d) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento e la relativa registrazione o denuncia;
- e) il prezzo e il valore contratto o denunziato;
- f) la persona del richiedente.

## **5**

## **Art. 11.**

- Per la intestazione alla quale si fa il trasporto la domanda di voltura deve indicare il nome, cognome e la paternità degli individui, e la denominazione degli enti morali con il cognome, il nome e la qualità dei rappresentanti.

Per le società in nome collettivo la intestazione sotto la ragione sociale dev'essere seguita dalla designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti.

Per le donne maritate o vedove deve indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, nonchè il cognome, nome e paternità del marito vivente o defunto.

Per i beni, che i beneficiati ecclesiastici amministrano in tale qualità, deve indicarsi, di seguito alla intestazione del beneficio, il cognome, il nome e la paternità dell'investito.

Per i beni soggetti ad amministrazione legale deve indicarsi il cognome, nome e paternità dell'amministratore legale, dopo quello del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato e dell'eredità giacente.

Pei beni enfiteutici deve indicarsi il cognome, nome e paternità dell'enfiteuta, nonchè quello del direttario.

Pei beni soggetti ad usufrutto o diritto di uso deve essere indicato il cognome, nome e paternità dell'usufruttuario od usuario, e, di seguito, quello del proprietario, con l'indicazione se l'usufrutto sia parziale o totale e quale ne sia la durata, quando sia a tempo determinato.

Nelle comunioni di proprietà o possesso o d'altri diritti reali dev'essere indicato il cognome, il nome e la paternità dei cointeressati, e, se risulti, anche la quota spettante a ciascuno, nel qual caso i cointeressati saranno iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota.

### **Art. 12.**

- Le domande di voltura devono essere fatte separatamente:

a) per ciascuna partita catastale a cui deve farsi il trasporto; può farsi però una sola domanda quando avvenga il passaggio a più partite intestate o da intestarsi alla stessa persona;

b) per ciascun atto traslativo.

Quando nel medesimo passaggio sono compresi beni rustici ed urbani posti nella stessa Parrocchia, occorrerà la presentazione di due distinte domande di voltura.

5

### **Art. 13.**

- Non avrà corso la domanda di voltura:

a) quando abbia per oggetto una sola parte dei beni situati nella stessa Parrocchia, che in forza di un medesimo atto sono passati al nuovo possessore;

b) quando non sia accompagnata dalle altre domande per le volture da eseguirsi in forza di un medesimo atto;

c) quando la persona, alla quale si debba fare il trasporto, non avendo la cittadinanza attiva dello Stato, non abbia ottenuto legittimo permesso di acquistare o possedere, e non abbia pagato la tassa di cinquina;

d) e, in generale, quando non siano osservate le norme stabilite dal presente regolamento.

5

### **Art. 14.**

- Il Catastiere, dopo di aver redatte le domande di voltura, vi appone il bollo d'ufficio a calendario e le registra in apposito protocollo, dando alle medesime il numero d'ordine corrispondente.

Al richiedente sarà rilasciata una ricevuta della domanda stessa, dei documenti esibiti e dei diritti catastali pagati, la quale sarà staccata dall'apposito bollettario a matrice.

## **SEZIONE 2.**

Dei documenti da unirsi alle domande di voltura

5

### **Art. 15.**

- Le volture dipendenti da passaggi tra vivi non possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di atti giudiziali, o di scritture private autenticate da notaio.

Tali atti devono contenere tutti gli estremi per servire di base alle volture, cioè:

- a) la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestarsi in catasto;
- b) la descrizione dei beni immobili e dei diritti reali, che costituiscono l'oggetto della voltura, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto.

**5**

#### **Art. 16.**

- Alla domanda di voltura per successione, anche se questa sia stata dichiarata esente da tassa, dev'essere unito un certificato dell'Ufficio delle Ipotecche al quale fu denunciata l'eredità.

Con tale certificato il Conservatore deve indicare:

- a) il nome del defunto e quello degli eredi e legatari;
- b) la data della morte e quella della denuncia di eredità;
- c) la specie della successione, se cioè testata o intestata, citando nel primo caso, la data, il rogito e l'apertura del testamento;
- d) i rapporti di parentela fra il defunto e gli eredi o legatari, e i beni immobili o i diritti reali, che furono oggetto della eredità;
- e) il valore attribuito agli immobili e diritti suddetti.

Per la scritturazione del certificato di cui sopra deve corrispondersi al Conservatore un diritto di centesimi cinquanta per ogni carta di due facciate. La carte cominciata si ha come finita.

**5**

#### **Art. 17.**

- Per le volture dipendenti da consolidazioni di usufrutto, in seguito alla morte dell'usufruttuario, in seguito alla morte dell'usufruttuario, basterà la presentazione del certificato di morte dell'usufruttuario debitamente registrato.

**5**

#### **Art. 18.**

- Il possesso ultratrentennale, risultante da atto di notorietà, redatto in forma legale in base a certificato catastale, è titolo per ottenere la voltura.

**5**

#### **Art. 19.**

- Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di un fondo o a divisione di un fabbricato, deve essere esibita la dimostrazione di reparto dell'estimo mediante il tipo estratto dalla mappa catastale esistente in ufficio, il quale sarà eseguito da un perito incaricato e pagato dalla parte: detto tipo sarà autenticato dal Catastiere.

5

**Art. 20.**

- Le dimostrazioni di frazionamento dei terreni devono contenere il riparto della superficie e dell'estimo di ciascuna porzione, in cui viene ad essere diviso il numero o fondo.

Il tipo di frazionamento deve contenere l'indicazione dei possessori, con le figure delle singole porzioni, contraddistinte con lettere alfabetiche diverse.

5

**Art. 21.**

- Per la divisione dei fabbricati deve sempre essere stabilito con l'atto sul quale si fonda la domanda di voltura, o con apposita dimostrazione, il numero dei vani e l'estimo di ciascuna porzione, e, se si tratta di fabbricati rurali, l'estimo che sia stato attribuito alla loro area.

La produzione del tipo è obbligatoria soltanto quando i fabbricati vengano divisi da cielo a terra.

5

**Art. 22.**

- La dimostrazione di frazionamento può essere fatta anche su foglio separato dalla domanda di voltura ed in carta libera.

5

**Art. 23.**

- Per gli errori imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nella iscrizione di beni alla partita di che non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione di documenti, come per le volture ordinarie.

Per gli errori imputabili all'Ufficio del Catasto la voltura di correzione deve essere eseguita d'ufficio anche senza domanda delle parti e senza pagamento di alcun diritto.

**SEZIONE 3.**

Dell'esecuzione delle volture

5

**Art. 24.**

- La voltura deve essere eseguita entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, colla scorta della quale si fanno i trasporti nei registri catastali, seguendo le norme dettate dalle separate istruzioni.

5

**Art. 25. Eseguita la voltura, il Catastiere ne fa la fede sulla domanda, ove annota pure il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto.**

Gli atti prodotti a corredo della domanda di voltura, eccettuati quelli indicati agli articoli 16, 17 e 19, saranno restituiti al richiedente, coll'annotazione della eseguita voltura.

**SEZIONE 4.**

Degli annotamenti catastali.

5

**Art. 26.**

- Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non già di correggere, ma di perfezionare l'intestazione di partite già accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono completate di mano in mano coi nomi dei nati.

5

**Art. 27.**

- Ogni volta che l'amministrazione dei beni iscritti in catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e sempre quando non vi sia mutazione nella intestazione catastale, può essere chiesto l'annotamento catastale corrispondente.

Così pure può essere chiesta la variazione o la cancellazione dell'annotamento catastale, quando avvengono cambiamenti nelle persone annotate in catasto, come amministratori legali di beni intestati a minori od assenti, od inabilitati, od ad eredità giacenti, o quando cessa la amministrazione legale, senza che avvenga mutazione nella intestazione catastale.

5

**Art. 28.**

- Le domande per gli annotamenti catastali, e per le variazioni e le cancellazioni relative, vanno stese su competente carta da bollo e presentate, in una coi documenti da cui il cambiamento relativo risulta, all'Ufficio del Catasto, il quale provvede come per le volture ordinarie.

**Titolo III**

Degli estratti e certificati catastali.

**Art. 29.**

- A chiunque ne faccia domanda, anche orale, potranno rilasciarsi estratti, copie e certificati di ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti del catasto.

Gli estratti, le copie ed i certificati devono sempre essere spediti in forma autentica.

#### **Art. 30.**

- L'estratto catastale, in quanto riguarda la iscrizione catastale delle persone e dei beni, è:

a) storico, se constata uno o piu' passaggi di beni da un possessore ad un altro;

b) attuale, se riguarda la situazione di una partita al giorno del rilascio del certificato.

c) di partita, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo nel catasto;

d) parziale, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle partite, che sono o erano iscritte al catasto.

#### **Art. 31.**

- Quando sono richiesti estratti storici catastali, pei quali occorra risalire dal nuovo agli antichi catasti, l'Ufficio non può attestare l'identità di beni iscritti in catasti diversi.

#### **Art. 32.**

- Possono rilasciarsi anche certificati negativi per dichiarare che una persona o un numero o un fondo non risulta iscritto in un dato tempo nel catasto.

#### **Art. 33.**

- Gli estratti e le copie di mappa devono essere fatte da un perito incaricato e pagato dal richiedente.

Tali copie ed estratti devono essere autenticati dal Catastiere.

### **Titolo IV**

Delle denunce di passaggio di proprietà o di possesso.

#### **Art. 34.**

- Il Conservatore delle ipoteche deve denunciare all'Ufficio del Catasto, entro ogni mese, i passaggi di cui all'art. 4 quando questi derivino da successioni, le cui tasse siano state pagate nel mese precedente, o da atti pubblici o da scritture private autenticate registrate in detto termine.

La denuncia di passaggio sarà obbligatoria anche pei trasferimenti dipendenti da denunce di eredità dichiarate passive o esenti da tassa per disposizione di legge.

#### **Art. 35.**

- La denuncia menzionata nell'articolo precedente sarà fatta mediante apposita " nota dei passaggi" dei beni immobili colla quale devesi indicare:

- a) le persone degli attuali e dei precedenti possessori;
- b) il titolo del trasferimento e la natura dei diritti che ne formano oggetto;
- c) la data dell'atto, e, per le successioni, il giorno della morte del precedente possessore, e la data della denuncia di eredità;
- d) la specie dei beni, se cioè terreni o fabbricati, e la Parrocchia ove i beni medesimi sono situati.

#### **Art. 36.**

- Per i trasferimenti di proprietà o di possesso, risultanti dalle denunce o dagli atti, dei quali non venissero domandate le volture catastali nel termine prescritto dall'art. 9, il Catastiere inviterà i nuovi possessori, con avviso spedito a mezzo della posta con ricevuta di ritorno, a porsi in regola.

#### **Art. 37.**

- Trascorso un mese dalla spedizione dell'avviso senza che il nuovo possessore vi abbia ottemperato, il Catastiere si procurerà i dati necessari dall'Ufficio delle Ipoteche e procederà d'ufficio alla compilazione della domanda di voltura ed all'esecuzione della medesima.

Per le volture che richiedono dei tipi di frazionamento l'ufficio li farà redigere da un perito e prenoterà la spesa relativa, insieme ai diritti catastali ed alla pena pecuniaria, nei modi prescritti dall'articolo 10 del regolamento di contabilità.

#### **Art. 38.**

- Il Catastiere dovrà render note all'Ufficio del Registro le mutazioni per successioni, che, in tutto od in parte, risultino non denunciate agli effetti della tassa di successione.

### **TITOLO V**

#### **DEI DIRITTI CATASTALI**

##### **Sezione 1**

Dei diritti catastali sulle volture.

#### **5**

#### **Art. 39.**

- Per ogni voltura, considerata come separata e distinta, giusti i criteri stabiliti dall'art. 12, il diritto di voltura è stabilito gradualmente in ragione del valore dei beni immobili accertato agli effetti della tassa di registro o di successione, in conformità delle leggi relative.

Pei trasferimenti a titolo di successione e nelle donazioni in linea retta, il diritto graduale si liquida sul valore accertato, senza detrazione delle passività.

**Art. 40.**

- I diritti di voltura sono liquidati dal Catastiere, e la loro riscossione viene fatta mediante il rilascio di bolletta staccata dal bollettario dell'ufficio, secondo le prescrizioni del regolamento di contabilità.

Sarà vietato di rilasciare con unica bolletta ricevuta complessiva di diritti catastali relativi ad atti diversi.

5

**Art. 41.**

- I diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario, possessore direttario, enfiteuta, usufruttuario o usuario.

Nei trasferimenti a favore di piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento dei diritti, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome e per conto anche delle altre.

5

**Art. 42.**

- Le volture per la correzione di errori, imputabili alle parti, soggiacciono ai diritti ordinari da pagarsi all'ufficio, ed il diritto graduale si commisura al valore dei beni, oggetto della correzione.

5

**Art. 43.**

- Non è dovuto alcun diritto:

a) per le volture dei beni che passano in testa alla Eccellentissima Camera ed agli enti morali aventi scopo di beneficenza, quando sono amministrati direttamente dalla Congregazione di Carità;

b) per le volture di correzione, quando trattasi di errori non imputabili alle parti.

5

**Art. 44.**

- Qualora agli effetti della tassa di registro e di successione venga accertato un valore maggiore di quello su cui furono riscossi i diritti catastali, si deve esigere il supplemento, che risulta dovuto in rapporto a ciascuna voltura.

5

**Art. 45.**

- I diritti catastali e le tasse di bollo dovute sulle volture d'ufficio, le penali relative e le eventuali spese necessarie per la compilazione dei tipi di frazionamento, saranno prenotati sull'apposito

registro di riscossione prescritto dall'art. 10 del regolamento di contabilità e per la riscossione di detti crediti erariali sarà seguita la procedura indicata dalla legge 30 Agosto 1873.

## **Sezione 2.**

Dei diritti catastali sulle copie, certificati ed estratti.

**5**

### **Art. 46.**

- Chi richiede certificati, copie od estratti di documenti catastali, deve contemporaneamente consegnare all'Ufficio del Catasto il foglio od i fogli di carta bollata che occorrono.

La riscossione dei diritti catastali dovuti sarà fatta mediante il rilascio di bolletta da staccarsi dal bollettario di cui all'art. 40, e gli estremi di detta bolletta saranno riportati a margine del documento compilato.

Per gli estratti e copie di mappa soggetti al bollo dimensionale, a norma dell'art. 27 della legge sulle tasse di bollo, il catastiere curerà che venga adempiuta tale formalità prima che il documento sia da lui autenticato.

**5**

### **Art. 47.**

- Per ogni singolo estratto dei registri catastali devesi applicare il diritto fisso, oltre quello proporzionale stabilito dalla tariffa.

Un solo diritto fisso deve applicarsi al certificato od estratto ancorché riguardi piu' partite.

## **Titolo VI.**

Delle pene pecuniarie.

### **Art. 48.**

- Scaduto il termine fissato dell'art. 9, per la presentazione della domanda di voltura, si renderà esigibile, unitamente ai diritti catastali di voltura, una penale ragguagliata al 50 per cento dei diritti medesimi.

## **Titolo VII.**

Delle variazioni nella consistenza dei beni.

### **Art. 49.**

- Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei beni e negli estimi devono essere tenuti in evidenza in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.

### **Art. 50.**

- Danno luogo ad aumento: nel catasto rustico:

- a) la censuazione di beni non iscritti nel catasto o censiti al catasto fabbricati;
- b) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata; nel catasto urbano:
- c) le nuove costruzioni;
- d) la iscrizione di fabbricati e accessori in addietro non censiti o censiti al catasto terreni mentre servono ad uso padronale.

#### **Art. 51.**

- Danno luogo a diminuzione: nel catasto rustico:

- a) la perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita della potenza o attività produttiva del medesimo;
- b) lo stralcio dal catasto rustico di un fondo soggetto ad iscrizione nel catasto urbano;
- c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti: nel catasto urbano:
- d) la demolizione, l'incendio e la rovina, per cui un edificio cessa in tutto od in parte di essere fruttifero;
- e) lo stralcio dal catasto urbano di un fondo soggetto a iscrizione nel catasto rustico;
- f) il passaggio di un fabbricato dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti.

#### **Art. 52.**

- Le variazioni di cui agli articoli precedenti si denunceranno dagli interessati all'Ufficio del Catasto di mano in mano che avvengono, mediante apposite domande scritte su carta bollata e contenenti tutte le indicazioni necessarie.

La denuncia dei fabbricati di nuova costruzione soggetti a tassa verrà fatta entro trenta giorni decorribili da quello in cui il fabbricato medesimo si renderà abitabile.

Il Catastiere trasmetterà le denunce ricevute all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Governativo, il quale, previo accertamento dell'esattezza della fatta denuncia mediante sopraluogo, compilerà lo stato dei cambiamenti corredato dei relativi estratti di mappa aggiornato colle variazioni avvenute.

In base a tale stato il Catastiere introdurrà le opportune variazioni nei registri catastali.

I fabbricati urbani di nuova costruzione saranno accertati d'ufficio nel modo sopraindicato, qualora il proprietario non faccia alcuna denuncia.

L'estimo relativo ai fabbricati nuovi sarà sempre accertato dall'Ufficio Tecnico Governativo.

Tanto dell'accertamento dei fabbricati nuovi non denunziati come dell'accertamento dell'estimo imponibile sarà reso edotto il contribuente dal Catastiere mediante partecipazione scritta, e, decorsi venti giorni dalla detta partecipazione, non sarà ammesso più alcun reclamo.

La decisione sui reclami presentati in ordine all'accertamento dell'estimo relativo ai fabbricati nuovi è affidata alla Commissione istituita dall'art. 29 della legge di registro, la quale deciderà inappellabilmente.

## **TITOLO VIII.**

Disposizioni diverse e transitorie.

### **Art. 53.**

- E' permesso a chiunque di vedere presso l'Ufficio del Catasto le mappe e gli altri atti catastali mediante il pagamento del diritto di visura stabilito dall'annessa tariffa e dovuto al Catastiere.

### **Art. 54.**

- I certificati, gli estratti e le visure fatti nell'interesse del Governo sono esenti da ogni diritto.

### **Art. 55.**

- I certificati per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, e quelli che si rilasciano a persone povere vengono compilati in carta libera e con esenzione da ogni spesa.

### **Art. 56.**

- I registri catastali ed i documenti relativi saranno gelosamente custoditi.

Saranno vietati i ritocchi, le raschiature e le interlinee, e la scritturazione verrà fatta colla maggiore nitidezza e precisione.

### **Art. 57.**

- Le risultanze dei libri catastali al 31 marzo di ciascun anno servono di base alla formazione del ruolo per l'esazione delle tasse, il quale sarà consegnato alla Segreteria Economica quindici giorni prima della scadenza del pagamento delle tasse medesime.

Sarà anche obbligo del Catastiere di trasmettere alla detta Segreteria, entro il mese di marzo, il reparto delle breccie.

### **Art. 58.**

- Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° Agosto 1918.

### **Art. 59.**

- E' concesso il termine di un anno, dal giorno della attuazione di questo regolamento, ai proprietari e possessori di beni immobili per domandare la voltura in proprio nome ai quei beni che non si trovano ad essi iscritti in catasto o lo siano irregolarmente.

Entro detto termine potrà farsi una sola domanda ed una sola voltura in testa dell'attuale possessore per i beni ad esso pervenuti mediatamente dall'ultimo intestato in catasto, a condizione però che in detta domanda vengano almeno indicati tutti i passaggi intermedi avvenuti nell'ultimo decennio, o nel minor periodo di tempo decorso dall'ultimo passaggio che trovasi scritto in catasto.

Le dette domande saranno esenti da tassa di bollo e le relative volture saranno eseguite senza il pagamento di alcun diritto catastale. I richiedenti dovranno soltanto corrispondere al Catastiere i diritti di scritturazione di cui al titolo III dell'annessa tariffa.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito dal primo capoverso del presente articolo, tutte le volture dovranno eseguirsi con le norme stabilite da questo regolamento.

Tariffa dei diritti catastali e dei diritti dovuti al Catastiere.

N A

U m

M SPECIE DEI DIRITTI m

E o

R n

O t

## **TITOLO I. a**

Volture r

e

1 Diritto graduale oltre la tassa di bollo sulla

domanda :

Valore da ..... 1 a 250 lire L. 1,-

id. " oltre 250 a 500 " " 2,-

id. " " 500 a 1000 " " 3,-

id. " " 1000 a 3000 " " 4,-

id. " " 3000 a 5000 " " 6,-

id. " " 5000 a 10000 " " 8,-

id. " " 10000 a 15000 " " 10,-

id. " " 15000 lire " 15,-

## **TITOLO II.**

Copie, certificati ed estratti.

2 Per ogni copia, certificato od estratto

(diritto fisso) L. 2,-

3 Per ogni numero di mappa o di catasto da trascriv-

versi sugli atti da emettersi " 0,10

4 Per ogni certificato negativo (diritto

fisso) " 1,-

## **TITOLO III.**

Diritti di scritturazione e di visura dovuti al Catastiere.

5 Diritto di scritturato per la compilazione della domanda di

voltura per ogni carta di due facciate L. 0,50

6 Diritto di scritturato per la trascrizione

delle volture in catasto:

1. per una voltura semplice " 0,25

2. quando la voltura comprende piu' partite

di scarico " 0,50

7 Per ricerche catastali quando hanno

per oggetto l'intestazione attuale " 0,50

8 Per ricerche storiche saranno dovuti inoltre

per ogni passaggio " 0,25

9 Per le autenticazioni di tipi ed estratti di

mappa " 0,50

(2) Statuto, Libro III, Rubrica XXXIV R pag. 133.